

Dottorato di ricerca in diritto tributario delle società

XXIV Ciclo

Coordinatore: Chiar.ma Prof.ssa Livia Salvini

Il patrimonio netto nel sistema dell'imposizione sui redditi

Tutor:

Chiar.mo Prof. Massimo Basilavecchia

Dottorando:

Carmela De Stasio

Anno Accademico 2012/2013

INDICE

Introduzione

CAPITOLO I

IL REGIME GIURIDICO E FISCALE DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

Premessa	15
1 Quadro normativo di riferimento e problematiche generali	16
2 Il concetto di patrimonio sociale	23
3 Il patrimonio netto nelle società di persone	32
4 Il capitale sociale e i conferimenti	34
5 I fondi del passivo e la formazione di riserve di utili impliciti	42
6 Le riserve: concetto generale	47
6.1 segue: profili civilistici delle riserve e problematiche fiscali	50
7 La classificazione delle riserve in funzione dei vincoli posti dal legislatore civilistico alla loro distribuibilità e alla disponibilità	88
7.1 segue: la disponibilità delle riserve	88
7.2 segue: la distribuibilità delle riserve	91
7.3 segue: l'utilizzabilità delle riserve a copertura delle perdite	93
8 Il concetto di riserve e fondi disponibili nel diritto tributario	93
8.1 segue: fattispecie normative che danno luogo a riserve in sospensione di imposta	97
9 Regime tributario delle poste del patrimonio netto, variazioni del patrimonio netto e fattispecie imponibili (rinvio)	122
10 La stratificazione fiscale del patrimonio netto e del capitale sociale: esiste nell'ordinamento attuale?	124
11 La presunzione legale di distribuzione degli utili: profili generali, coordinamento con l'art. 47, commi 5, 6 e 7 del tuir e con l'art. 37 bis, comma 3, lett. A), dpr 600 del 1973	127

11.1 segue: come si coordina la presunzione di distribuzione ex art. 47, comma 1, con i commi 5, 6 e 7 della stessa disposizione?	131
11.2 segue: rapporto tra stratificazione fiscale del patrimonio netto, norma antielusiva e presunzione legale di distribuzione degli utili	135

CAPITOLO II

IL SISTEMA IMPOSITIVO DEGLI UTILI E DELLE RISERVE DI UTILI

1 Concetto di utili di esercizio e di dividendo vs concetto di utili da partecipazione e proventi assimilati	138
2 Tassazione del reddito d'impresa in capo alla società ed esigenza di coordinamento della tassazione degli utili da partecipazione in capo al socio: il problema della doppia imposizione degli utili societari: esiste?	158
3 "Accantonamento" di utili di esercizio e imputazione di utili di esercizio e riserve di utili al capitale: effetti tributari in capo alla società e al socio: evoluzione della normativa	192

CAPITOLO III

RESTITUZIONE/DISTRIBUZIONE DI CAPITALE E RISERVE DI CAPITALE: EFFETTI FISCALI DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO; EFFETTI FISCALI IN CASO DI PERMANENZA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

1 La società tra forma di organizzazione dell'impresa e forma di investimento	203
2 Il problema della soggettività delle società. Rapporto tra soggettività giuridica e personalità giuridica. Rapporto tra autonomia patrimoniale e soggettività giuridica. Soggettività tributaria	210
3 I conferimenti tra atto di organizzazione e forma di investimento	

del valore	216
4 Il capitale sociale dal punto di vista del socio	223
5 La partecipazione sociale: una definizione difficile	228
5.1 Segue: la partecipazione nelle società di persone	234
6 Il fondamento (economico e giuridico) della tassazione dei conferimenti di beni	240
6.1 segue: esigenze di simmetria	243
6.2 segue: la valenza essenzialmente tendenziale del principio di simmetria	244
7 La valorizzazione delle partecipazioni non proporzionali	246
7.1 segue: e degli strumenti finanziari partecipativi	248
7.2 segue: e dei versamenti dei soci	249
8 Regime di tassazione dei conferimenti e apporti	252
9 Il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sociale	254
10 Fattispecie che danno luogo a restituzione di conferimenti: in particolare il recesso del socio	262
11 Il valore assoggettato a tassazione (vfr della partecipazione) rileva al momento della restituzione del conferimento?	270
12 Le conseguenze fiscali del recesso	277
13 L'evoluzione della normativa in tema di redditi di capitale e diversi ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza della differenza da recesso	286
14 Natura reddituale del sottozero: luci ed ombre della legislazione vigente	293
15 Strumenti finanziari partecipativi. Remunerazione riconosciuta al socio al momento dello scioglimento del rapporto: quale natura reddituale?	303
CONCLUSIONI	304
BIBLIOGRAFIA	311

Il patrimonio netto nel sistema dell'imposizione sui redditi

RIASSUNTO

L'indagine analizza la disciplina della tassazione delle poste del patrimonio netto d'impresa alla luce dei principi che informano il sistema impositivo dei redditi.

Si parte con la verifica dell'esistenza o meno di un'autonoma nozione fiscale di patrimonio netto rispetto a quella civilistica e si individuano le fattispecie suscettibili di generare o meno imposizione in capo alla società e ai soci.

In altri termini, si mette a fuoco se le nozioni civilistiche di capitale sociale, utili e riserve siano accolte dal legislatore tributario sic et simpliciter o se invece presentino specifiche declinazioni rivolte a soddisfare esigenze proprie del diritto tributario e se le variazioni di valore del patrimonio netto, rilevanti ai fini della redazione del bilancio civilistico, siano altrettanto suscettibili di generare materia imponibile alla luce delle più generali specificazioni legislative del concetto di reddito e dei criteri di equità, efficienza, semplicità, cautela fiscale ed esigenze di neutralità.

Ci si interroga, quindi, sugli effetti fiscali delle variazioni del patrimonio netto determinate dagli aumenti e dalle riduzioni del capitale sociale, dai versamenti dei soci a titolo di sovrapprezzo, a fondo perduto, in conto capitale e a coperture di perdite, dagli accumuli di utili, dalla distribuzione di riserve, dall'acquisto di azioni proprie, dalle rivalutazioni monetarie ed economiche dei beni d'impresa, dai condoni fiscali, dai contributi in conto capitale. A queste si devono aggiungere le variazioni dovute a specifiche leggi fiscali che obbligano alla costituzione di riserve, nonché quelle variazioni dovute alla valutazione al fair value delle attività aziendali imposta dai principi contabili internazionali.

Il metodo interpretativo seguito prescinde dall'individuazione di obiettivi economici del legislatore tributario e piuttosto tiene in considerazione il presupposto che il termine civilistico, calato in un contesto tributaristico, ne risente sul piano dell'interpretazione sistematica ma non necessariamente vede stravolto il significato. Di conseguenza non vengono in rilievo i generici concetti di reddito, patrimonio, investimento, ecc., bensì quelli accolti di volta in volta, con tutti i necessari compromessi, all'interno dei sottosistemi impositivi che compongono il diritto tributario sostanziale.

Ciò posto, occorre innanzitutto tener presente che il patrimonio netto non è un'entità giuridicamente autonoma, nel senso di fattispecie autonomamente disciplinata: esso, invece, si definisce in relazione ad altre fattispecie espressamente disciplinate e cioè il capitale sociale, gli utili e le riserve. Gli stessi criteri di valutazione del patrimonio sociale (ossia dei beni dell'impresa) sono dettati in funzione della individuazione dell'utile effettivamente realizzato e della tutela dell'integrità del capitale sociale. Tuttavia, è possibile rinvenire una rilevanza giuridica propria del patrimonio netto se lo si considera come forma di finanziamento della società, con proprie regole di funzionamento.

Dal punto di vista fiscale non rileva il patrimonio netto come entità autonoma assoggettabile a imposizione. Tuttavia, l'individuazione del concetto di patrimonio netto consente di pervenire ad alcune puntualizzazioni sui canoni giuridici della ricchezza prodotta dall'impresa sottoponibile a tassazione.

Quest'ultima, secondo l'interpretazione ricorrente, dovrebbe: trovare la propria fonte nell'impresa; trattarsi di ricchezza realizzata.

Nella prospettiva economico-contabile il patrimonio netto può essere inteso come il sistema dei valori attribuito al patrimonio dell'impresa (beni) in funzione della corretta determinazione periodica dei risultati di esercizio. E' un valore, quindi, che si quantifica con riferimento all'intero patrimonio aziendale raffigurato nello stato patrimoniale e che può assumere entità diversa in funzione dei criteri di valutazione adottati.

Sotto questo profilo è già possibile fare alcune considerazioni in merito al quesito sull'esistenza di un patrimonio netto fiscale diverso da quello civilistico e quindi di una ricchezza imponibile differente da quella determinata in ragione dei criteri civilistici.

In effetti, le valutazioni dell'attivo e del passivo fiscalmente ammesse, come noto, rispondono a criteri diversi da quelli cui si ispirano le norme civilistiche sul bilancio. Ciò determina delle differenze tra il risultato di bilancio e l'imponibile fiscale, le quali vanno ad alimentare i c.d. fondi tassati, fondi dedotti e le riserve in sospensione d'imposta. Questi ultimi trovano la loro espressione contabile in fondi del passivo o direttamente nel patrimonio netto.

A tal riguardo, è ben nota la discussa questione dell'inquinamento fiscale del bilancio che si collega a quella disposizione contenuta nell'art. 109, comma 4, del TUIR, secondo la quale le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione

se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.

Per un breve periodo (dal 2004 al 2007) il problema dell'inquinamento fiscale del bilancio sembrava si fosse risolto con l'introduzione del prospetto delle deduzioni extra-contabili. L'ultima riforma (quella attuata con la legge 24 dicembre 2007, n. 244), ha però eliminato la disciplina delle deduzioni extra-contabili, ed ha, allo stesso tempo, introdotto un principio di più stretta derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato del conto economico (anche attraverso l'eliminazione della possibilità di dedurre alcuni costi aventi natura prettamente fiscale, come gli ammortamenti anticipati).

Restano, tuttavia, applicabili tutte quelle limitazioni che il sistema impositivo del reddito di impresa impone alla valenza dei criteri civilistici di valutazione.

Per quanto riguarda i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, è noto che, dopo l'iniziale neutralità degli stessi agli effetti fiscali, introdotta dal dlgs n. 38 del 2005, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha attenuato tale neutralità ed, in forza del principio di derivazione rafforzata, ha dato rilevanza ai criteri di qualificazione, imputazione temporale classificazione adottati dagli IAS/IFRS.

La valenza fiscale di tali principi comporta il riconoscimento in ambito tributario del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, sul quale gli IAS/IFRS si fondano.

Tuttavia, anche per tali soggetti, come risulta dal decreto attuativo della normativa in parola, n. 48 del 2009, non risulta compromessa l'applicazione delle disposizioni che riguardano la disciplina delle valutazioni (in particolare, ammortamenti e accantonamenti) e di tutte quelle regole che riflettono interessi di matrice tributaria.

Ne deriva che, in prima approssimazione, mentre sotto il profilo della qualificazione e classificazione in bilancio delle operazioni si potrebbero presentare delle differenze nella composizione del patrimonio netto tra i soggetti che adottano i principi contabili internazionali e quelli che adottano i principi contabili nazionali, non è possibile affermare, in linea di principio, lo stesso con riferimento ai criteri di valutazione delle poste di bilancio.

Invero, la regola della irrilevanza dei criteri di valutazione IAS/IFRS non vale quando generano componenti positivi di reddito.

Secondo tali principi, le plusvalenze derivanti dall'utilizzo del criterio del fair value sono oggetto di diverso trattamento contabile a seconda delle attività alle quali esse si riferiscono. Nel caso in cui esse siano relative alle immobilizzazioni materiali (esclusi gli immobili detenuti a fini di investimento) ed immateriali ed agli strumenti finanziari inclusi nella categoria "disponibili per la vendita", le plusvalenze sono imputate (secondo le previsioni dettate dagli IAS 16, 38, 39) direttamente ad una specifica riserva senza transitare previamente dal conto economico ed incidere sulla formazione del risultato di esercizio. La ragione di questo trattamento è da ricercarsi nel fatto che si tratta di beni impiegati nel processo produttivo, non suscettibili di realizzo entro breve termine.

Le riserve da fair value sono assimilabili, sotto il profilo economico, ai saldi attivi di rivalutazione, cioè a utili sperati, e ciò spiega perché il legislatore abbia introdotto delle cautele in ordine alla loro distribuibilità e disponibilità (art. 6, d.lgs. n. 38 del 2008), analogamente a quanto avviene per i saldi attivi di rivalutazione che sono assoggettati alla disciplina del capitale sociale.

Sono, invece, imputate a conto economico e concorrono a determinare il risultato di periodo le plusvalenze, ad esempio, derivanti dalla valutazione al fair value degli immobili detenuti a fini di investimento (IAS 40), degli strumenti finanziari detenuti a fini di trading (denominati dallo IAS 39 "al fair value (valore equo) rilevato a conto economico").

La normativa fiscale esclude dall'imponibile IRES le plusvalenze iscritte nel conto economico, pertanto, le valutazioni al fair value che interessano il conto economico sono, in genere, irrilevanti, salvo alcune eccezioni (che si riferiscono alle immobilizzazioni finanziarie – art. 110, comma 1 bis).

Invece, le valutazioni rilevate in contropartita diretta del patrimonio netto sono fiscalmente rilevanti. Ciò si ricava dall'applicazione dell'art. 109, comma 3, TUIR, il quale dispone la partecipazione all'imponibile di ricavi e altri proventi di ogni genere anche non imputati a conto economico, senza alcuna eccezione per i soggetti IAS adopter (viceversa prevista nel caso di costi rilevati direttamente a patrimonio netto).

Il risultato di questa previsione è di trasformare le riserve da fair value in riserve di utili che hanno già subito l'IRES, sebbene si tratti utili solo sperati e non realizzati.

Non può allora sfuggire il diverso trattamento fiscale previsto per i saldi attivi di rivalutazione dei beni di impresa – nonostante l'evidente affinità, sotto il profilo economico, ai plusvalori da valutazione delle attività al fair value -, che sono assoggettati, invece, al regime di sospensione di imposta fino a che se non se ne dispone la distribuzione ai soci.

I fondi tassati, i fondi dedotti e le riserve in sospensione di imposta possono essere reinterpretati alla luce del concetto giuridici di disponibilità.

In ambito civilistico la disponibilità si articola in disponibilità propriamente detta – intesa come attitudine di una riserva (o di un fondo) a cambiare regime giuridico, il che dipende dai vincoli posti a livello legislativo o statutario all'utilizzo della stessa -, distribuibilità ai soci – intesa come attitudine delle riserva ad essere attribuita ai soci senza ledere i diritti dei creditori sociali, ossia senza intaccare l'integrità del capitale sociale -, utilizzabilità a copertura delle perdite – che dovrebbe interessare prima le riserve liberamente distribuibili e poi quelle vincolate, in ordine di intensità di vincolo.

La disponibilità in ambito tributario può essere definita come l'attitudine della riserva o del fondo ad essere distribuita ai soci senza dover subire l'imposizione in capo alla società, oppure ad essere utilizzata per scopi diversi dalla distribuzione senza dover scontare imposta (ad esempio, per l'imputazione a capitale o ad altre riserve del netto, per la copertura di perdite ecc.).

I “**fondi tassati**” sono le contropartite patrimoniali, nelle scritture contabili e nel bilancio, di accantonamenti, ammortamenti o perdite non ancora deducibili, fiscalmente, nell'esercizio in cui sono imputati al bilancio, oppure definitivamente indeducibili. Corrispondono, cioè, a decrementi di ricchezza, rilevati contabilmente, ma esclusi dalla formazione del reddito di impresa fino a quando non si verifica la condizione di deducibilità richiesta dalla disciplina tributaria oppure definitivamente indeducibili.

Si tratta di poste contabili assoggettate a imposte e ormai pienamente disponibili per la società dal punto di vista tributario; esse potranno perciò essere riclassificate a riserva disponibile o distribuite alla stregua di utili, senza essere assoggettate a imposizione fiscale, in quanto essa era già avvenuta nell'esercizio in cui i fondi erano stati costituiti.

Stesso discorso può farsi per i fondi che misurano accantonamenti eccedenti i limiti ammessi in deduzione ai fini della determinazione del reddito imponibile (si pensi, in particolare, agli accantonamenti di cui all'art. 107 del TUIR).

Quando il fondo accoglie costi e accantonamenti deducibili si parla di **fondi dedotti**, ossia di fondi non liberamente disponibili ai fini fiscali, ma vincolati all'utilizzo per i quali furono costituiti (ad esempio, un fondo svalutazione crediti costituito con accantonamenti fiscalmente dedotti potrà essere utilizzato solo a fronte di perdite su crediti provviste dei requisiti di deducibilità fiscale, ed ogni altro utilizzo ne comporterà l'imponibilità).

I fondi tassati, a differenza di quelli dedotti, possono rivelare la presenza di disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscalmente riconosciuti dei beni cui i fondi stessi attengono (quando si tratta di fondi rettificativi dell'attivo), perché il costo fiscalmente ammesso in deduzione è inferiore a quello contabilizzato secondo i corretti principi contabili. Conseguentemente anche il fondo rileva fiscalmente per un valore inferiore, mentre il corrispondente cespite dell'attivo patrimoniale rileva per un valore superiore a quello iscritto in bilancio.

Esempi di fondi dedotti sono gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore che potevano effettuarsi unicamente in applicazione di disposizioni tributarie, ai sensi dell'art. 2426, comma 2, c.c.

Questi fondi sono stati stornati dalla contabilità a seguito dell'obbligo di disinquinamento del bilancio introdotto con la riforma fiscale del 2003 ed assoggettati al vincolo di sospensione di imposta su una corrispondente quota del patrimonio netto, proprio delle deduzioni extra-contabili.

A proposito di queste ultime – eliminate dal sistema dalla legge finanziaria per il 2008 – occorre evidenziare che esse impropriamente sono state qualificate dal legislatore come riserve in sospensione di imposta, perché il vincolo riguarda non una precisa quota del patrimonio netto, ma grava sulla generalità delle riserve.

Il vincolo di sospensione di imposta sulle riserve di utili generato dalle deduzioni extra contabili potrebbe essere ancora presente nei bilanci delle società, avendo, la legge, al momento della eliminazione di tale istituto, previsto un regime opzionale di imposizione sostitutiva finalizzato a eliminare tale vincolo.

Un fenomeno opposto ai “fondi tassati” si verifica quando la legge consente di escludere da imposizione elementi positivi di reddito o di anticipare il concorso alla formazione del reddito imponibile di determinati componenti negativi, accantonandoli in una posta contabile chiamata “**riserva in sospensione d’imposta**”.

In prima approssimazione può dirsi che si tratta quindi di incrementi di ricchezza (ad esempio, contributi in conto capitale, emersione di attività in precedenza occultate, rivalutazione dei beni iscritti nell’attivo) venuti ad esistenza secondo le regole che governano la misurazione del reddito d’impresa, ma sottratti all’imposizione fino al verificarsi di quegli accadimenti, normativamente previsti, estintivi del regime di sospensione.

A tali poste contabili, invero, non corrispondono debiti o passività future, e quindi esse, dal punto di vista civilistico, vanno annoverate nell’ambito del patrimonio netto.

In genere, alle riserve in sospensione di imposta fanno riscontro, all’attivo del bilancio, valori fiscalmente riconosciuti a tutti gli effetti.

L’imponibilità della riserva può scattare, ad esempio, con qualsiasi utilizzazione del fondo stesso (come per le riserve da condono ex art. 33, comma 9, della legge n. 413 del 1991), oppure con la distribuzione (come tipicamente avviene per le riserve di rivalutazione), o ancora con l’utilizzo diverso dalla copertura di perdite (come per le sopravvenienze attive ex artt. 55, comma 4, del d.P.R. n. 597 del 1975 e 55, comma 3, lett. b) del TUIR ante modifiche apportate dalla l. n. 449/1997).

La presenza di fondi in sospensione d’imposta e fondi tassati rende talvolta dubbia la stessa individuazione del “patrimonio netto”.

Il criterio civilistico di identificazione del patrimonio netto, incentrato sull’esistenza di passività attuali o potenziali, non coincide infatti col criterio fiscale, che include le poste distribuibili senza imposizione per la società.

In altre parole, il patrimonio netto fiscale è più grande di quello civilistico perché comprende anche talune passività, corrispondenti sotto il profilo fiscale ai fondi tassati.

Occorre precisare che sebbene tutti i fondi del passivo accolgano costi derivanti da un processo di stima della probabilità del verificarsi di un evento, dal punto di vista fiscale è opportuno distinguere quelli che rappresentano poste di rettifica dell’attivo (come i fondi di ammortamento e fondi di svalutazione di elementi dell’attivo), il cui trattamento fiscale esprime il diverso significato che, in ambito tributario, assume il

principio di competenza, da quelli che non si traducono in rettifiche di componenti dell'attivo e per i quali, allora, si pone, più che un problema di competenza, una questione di certezza del costo contabilizzato. Per tale ragione, esistono per tali costi dei limiti di rilevanza fiscale che rispondono all'esigenza di delimitare la sfera entro cui gli esiti dei suddetti processi valutativi possono essere trasferiti dal calcolo del risultato economico a quello del reddito di impresa.

Il risultato dell'analisi fin qui raggiunto può considerarsi ancora valido nonostante l'introduzione del principio di "derivazione rafforzata" dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio ex legge finanziaria per il 2008, e ciò perchè il nuovo sistema non ha eliminato affatto le possibili divergenze tra le valutazioni civilistiche e quelle fiscalmente ammesse: i costi che rappresentano rettifiche dell'attivo continuano a risentire del diverso significato che in ambito fiscale assume il principio di competenza (almeno per i soggetti non IAS adopter); quelli che costituiscono accantonamenti per rischi e oneri continuano ad essere subordinati al più stringente principio fiscale di certezza.

Considerazioni più puntuali meritano alcune tipologie di riserve in sospensione di imposta, come le riserve derivanti da operazioni di conferimento agevolato ex art. 34 della legge 576/1975 ed ex art. 4 del D.Lgs. 358/1997, e i saldi attivi di rivalutazione.

Per quanto riguarda le operazioni di conferimento di azienda, la sospensione di imposta sulla plusvalenza da conferimento si risolve in una agevolazione derivante dal fatto che, all'epoca, tali proventi erano considerati imponibili, sebbene non effettivamente realizzati. La normativa successiva ha invece accolto la configurazione civilistica della fattispecie che si risolve in una vicenda che riguarda i soggetti e non il valore dell'impresa.

Per quanto riguarda i saldi attivi di rivalutazione dei beni di impresa, occorre sottolineare che, dal punto di vista economico, sono considerati plusvalori sperati e perciò assoggettati, giuridicamente, ad uno speciale regime di disponibilità (simile a quello del capitale sociale).

Il regime di sospensione di imposta su tali plusvalori può essere spiegato, allora, proprio in ragione di tale natura economica.

Tuttavia la rivalutazione pone anche il problema del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, il che può spiegare il regime di imposizione sostitutiva cui tali plusvalori sono in genere subordinati ai fini fiscali.

La riserva iscritta nel patrimonio netto a fronte di detti plusvalori segue sorti proprie e l'imposizione è rinviata al momento della distribuzione ai soci.

In effetti, caratteristica del saldo di rivalutazione è che esso, una volta costituito in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, non risente più delle successive vicende dei beni medesimi. Sul piano del bilancio, detto saldo può essere utilizzato per gli usi civilisticamente consentiti anche se tali maggiori valori non siano stati ancora realizzati; come pure l'effettivo conseguimento di tali plusvalori in occasione del realizzo dei beni non svincola, comunque, l'impresa dall'obbligo del mantenimento in bilancio del saldo. Tale regola vale, in linea di principio, anche sul piano della disciplina fiscale della rivalutazione nel senso che il regime di sospensione del saldo rimane indifferente alle vicende dei beni che sono stati rivalutati ed è, quindi, destinato a permanere anche se i beni escono dal patrimonio dell'impresa.

Venendo al concetto generale di riserva, nel nostro ordinamento manca una definizione generale di tale concetto. Comunque, la dottrina definisce "riserva" quella parte del patrimonio netto eccedente la cifra del capitale sociale accantonata dalla società e non ripartita tra i soci.

La riserva è anche definita come accantonamento di utili, ponendosi così un collegamento tra utile e riserva. Ciò però è esatto solo se intende per utile ogni eccedenza dell'attivo di bilancio sul passivo e sul capitale, mentre si rilevarebbe erroneo collegare necessariamente le riserve agli utili derivanti dall'attività di impresa in senso stretto, dato che ne verrebbero escluse sopravvenienze e plusvalenze, che invece rientrano nella generale nozione di riserva.

In effetti, il significato dell'espressione "utili" non è univoco. Si possono chiamare utili sia quelli d'esercizio, sia quelli complessivi emergenti dallo stato patrimoniale. In quest'ultimo caso si parla più propriamente di utile di bilancio.

L'utile di bilancio non è solo il frutto della gestione annuale, ma corrisponde ad ogni incremento di valore del patrimonio, rispetto al capitale, realmente conseguito.

L'eccedenza di valori del patrimonio netto sul capitale sociale può derivare oppure no da operazioni sociali: è utile di bilancio sia quello che deriva dalle valutazioni che non eccedono i limiti posti dal legislatore civilistico, che si presume consentano di mantenere integro il capitale sociale, sia ogni forma di sopravvenienza attiva (sovrapprezzi azionari, rivalutazioni economiche e monetarie ed anche lasciti ed eredità) e di plusvalenza.

Ad evitare confusioni su tale nozione è comunque opportuno distinguere tra riserve di utili e riserve di capitale, distinzione che non solo contribuisce alla individuazione della natura della riserva ma può anche servire a chiarire gli eventuali limiti nella sua utilizzazione. Tale distinzione, inoltre, consente di dire che vi possono essere riserve non costituite con utili di bilancio, onde l'inevitabilità di adottare un concetto ampio e residuale di riserva.

Se si volesse restringere la definizione di riserva propria, si dovrebbe dire che tale è solo quella costituita per legge o per delibera assembleare dei soci, in virtù del principio che solo la legge o l'assemblea possono disporre accantonamenti di attivo. Ma ciò vorrebbe dire che ci sarebbe una condizione procedimentale per l'esistenza di una vera riserva e che non sarebbe sufficiente una mera eccedenza del patrimonio netto sul capitale. Tale soluzione impedirebbe di trovare una definizione per quelle eccedenze indipendenti dall'esistenza di una apposita delibera come per le riserve da fusione o da differenze per conferimenti in natura, per le riserve "fiscali", nei limiti in cui possano queste ultime definirsi riserve, per le eccedenze inserite in sede di redazione del bilancio dagli amministratori, per i fondi del passivo non aventi funzione di rettifica dell'attivo e genericamente previsionali.

È opportuno poi distinguere l'utile di esercizio dall'utile di bilancio: il primo coincide col risultato del conto economico dell'esercizio, conto nel quale non trovano iscrizione gli aumenti di capitale, i versamenti dei soci, i contributi in conto capitale, il sovrapprezzo ed altri analoghi incrementi del patrimonio a titolo di apporto. Tuttavia, a formare il saldo del conto economico concorrono tanto perdite e oneri quanto proventi non dipendenti dalla gestione. Quindi ciò che è certo è che non vi è coincidenza tra utile dell'esercizio e utile della gestione.

Si tratta di nozioni che possono avere tutte rilevanza giuridica, sebbene la nozione in gran parte accolta dalle norme sia quella di utile dell'esercizio.

Nell'occuparsi della destinazione dell'utile di esercizio (saldo del conto economico) a riserve, occorre tener presente che esso è un'entità ideale o contabile, nel senso che non trova fisicamente corrispondenza in mezzi liquidi della società; pertanto, quando si parla di destinazione degli utili non si intende un prelievo materiale di mezzi monetari e lo specifico investimento in beni particolari, bensì l'assoggettamento di un'aliquota del patrimonio netto ad una specifica disciplina.

La nozione di utile fin qui esaminata si colloca nel contesto ante riforma del diritto societario. Con tale riforma, come noto, è stato rivoluzionato il concetto stesso di partecipazione sociale avendo il legislatore ampliato la nozione di capitale fino a ricomprendervi apporti riconducibili a strumenti finanziari variamente distinti in ordine a determinati profili come la partecipazione alle perdite, la subordinazione del diritto alla restituzione rispetto ai creditori sociali, la variabilità della remunerazione in funzione dell'andamento economico della società, il potere di concorrere all'assunzione delle decisioni amministrative, nonché la stabilità dell'attribuzione.

Nel nuovo sistema, accanto al capitale di base o di primo livello (il patrimonio netto) si collocano passività convenzionalmente o legalmente subordinate o irredimibili le quali configurano una sorta di capitale supplementare o di secondo livello, il cui aspetto caratteristico risiede, sostanzialmente, nell'esposizione del finanziatore al rischio del mancato rimborso dei valori messi a disposizione della società.

In tale mutato quadro normativo, il concetto di utile rilevante come parametro per determinare le pretese dei titolari di strumenti finanziari, analogamente a quanto può dirsi nel caso dell'associazione in partecipazione, non è né quello di esercizio della società – che anzi i crediti relativi a tali strumenti contribuiscono a deprimere, dovendosi esso calcolare al netto delle pretese dei titolari degli strumenti finanziari – né, a maggior ragione, l'utile distribuibile; si tratta invece di utile dell'impresa, di utile cioè riferito all'andamento economico non della società ma dell'impresa ad essa relativa.

Il profitto dell'impresa non risulta avere una propria disciplina giuridica come invece gli utili in quanto guadagno dei soci: infatti oggetto di regolamentazione giuridica non è il profitto della società imprenditrice, quanto semmai la sua distribuzione sotto forma di utile ai soci investitori. Anche la disciplina della contabilità si limita a fissare i criteri

per individuare il profitto ma non né dà la definizione giuridica. Ed invero, il bilancio sembra esaurire il suo significato nella registrazione dei fatti: così anche il profitto si riduce ad un fatto da registrare, in relazione, non al soggetto come suo guadagno bensì al periodo storico (esercizio) nel quale viene suddivisa l'attività.

Come visto tra le riserve non da utili si annoverano quella da sovrapprezzo azioni e i versamenti spontanei dei soci.

In ordine alla natura del **sovrapprezzo** (o premio di emissione), ovvero la somma che la società percepisce per il prezzo superiore al valore nominale delle azioni, si è molto discusso in passato, soprattutto per ragioni di ordine fiscale: la preoccupazione che il sovrapprezzo potesse essere assoggettato ad imposta ha condotta la dottrina ad affermarne la natura di conferimento e a negarne l'assimilabilità all'utile.

Dal punto di vista strettamente giuridico del bilancio, certamente non si tratta di utile di gestione, cioè di nuova ricchezza prodotta dal patrimonio nell'esercizio dell'impresa sociale.

Del resto la riserva sovrapprezzo azioni può formarsi anche in sede di costituzione della società, col che è possibile dire che in questo caso essa è assimilabile ad un conferimento non imputato a capitale.

Al di fuori di questo caso, che si può considerare eccezionale, il sovrapprezzo fissato in occasione di un aumento di capitale risolve il conflitto tra il principio secondo cui tutte le azioni debbono avere uguale valore nominale, e il principio della parità di trattamento tra i soci, per cui i nuovi azionisti debbono versare un corrispettivo della ricchezza rappresentata dalle azioni. Insomma il sovrapprezzo integra il patrimonio netto eccedente il capitale sociale, di modo che il valore di tutte le azioni vecchie e nuove rimanga inalterato.

Tutto ciò consente di non escludere che il sovrapprezzo si possa considerare utile di bilancio ai fini della distribuzione.

In effetti, il sovrapprezzo è suscettibile di distribuzione ai soci, sebbene dopo che la riserva legale abbia raggiunto i limiti di legge.

Questa ultima limitazione, però, consente di attrarre il sovrapprezzo nell'area delle riserve di capitale perché è una riserva sottoposta ad una disciplina intermedia tra quella del capitale e della riserva legale da un lato, e delle riserve disponibili dall'altro.

Insomma il sovrapprezzo da un punto di vista economico si potrebbe considerare un utile di bilancio, tuttavia le cautele legislative previste ai fini della sua distribuzione inducono ad annoverarlo tra le riserve di capitale (un po' come accade per i saldi attivi di rivalutazione).

Dal punto di vista tributario già il R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1802, stabilì che “il sovrapprezzo realizzato da società commerciali con l’emissione di nuove azioni è esente da imposta di ricchezza mobile. Tale disposizione venne poi riconfermata dall’art. 83, comma 1, lett. b) del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645.

Nel TUIR, l’art. 91, esplicita che “non concorrono alla formazione del reddito (delle società soggette all’IRES): (...) d) i sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote”.

Ciò aiuta a precisare che, in realtà, in ambito fiscale, non si nega affatto la natura di utili di tale fattispecie. Ed invero, la necessità di una norma esplicita in merito, diretta ad escludere la rilevanza fiscale di tale elemento del patrimonio netto, dimostra che la nozione di reddito di impresa accolta dal legislatore è “qualsivoglia aumento, oggettivamente verificatosi, della consistenza patrimoniale considerata ai fini impositivi, cioè in base alle norme tributarie, di formale pertinenza dell’impresa; astraendo dal fattore produttivo dell’incremento e, in specie, dalla sua diretta o indiretta riconducibilità all’esercizio dell’impresa”

Nella prospettiva del socio, che il sovrapprezzo non potesse avere effetti fiscali fu presto messo in dubbio dalla dottrina.

In primo luogo, il versamento di un sovrapprezzo in sede di acquisto o sottoscrizione di azioni comporta che tale valore va aggiungersi al costo di acquisto o sottoscrizione e a formare il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione

Si osservò, poi, che se alla distribuzione del sovrapprezzo (ed in genere delle somme aventi natura di capitale) non fosse conseguita una diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, si sarebbe consentita al socio l’ingiustificata deduzione di una perdita su partecipazioni, al più tardi al momento della liquidazione della società.

Da qui l’intervento normativo che nel 1993 modificò il comma 1 dell’allora art. 44 (corrispondente all’attuale comma 5 dell’art. 47 post riforma IRES), prevedendo che la distribuzione del sovrapprezzo (ed altre riserve di capitale) non dà luogo alla

formazione di utili imponibili in capo al socio, ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione.

Nello stesso tempo cominciava però a profilarsi il dubbio che forse la distribuzione del sovrapprezzo potesse prestare il fianco a comportamenti elusivi.

In effetti, con la modifica apportata nel 1993 sembrava che un componente di reddito potesse emergere solo in una fase successiva di “realizzo della partecipazione”; mentre, veniva avvertita la eventualità di un salto d’imposta per la mancata tassazione delle somme percepite dal socio, a titolo di distribuzione di riserve di capitale, in eccesso rispetto al conferimento.

L’interpretazione logico-sistematica della normativa conduceva a ritenere imponibile tale differenziale, ed implicitamente trovava una soluzione alle preoccupazioni elusive.

Un’altra fattispecie riguardante la distribuzione della riserva sovrapprezzo azioni, di cui anche è stata messa in dubbio la legittimità, riguarda la distribuzione di tale riserva contestualmente all’accantonamento di utili di esercizio a riserva.

La dottrina aveva indagato la possibilità che vi potesse essere nel sistema un principio che fissasse la precedenza della distribuzione degli utili rispetto alla restituzione dei conferimenti ai soci.

La disposizione che poteva rispondere a questa esigenza appariva l’art. 44, comma 2, del TUIR (oggi art. 47 comma 6). Tuttavia, se vi fosse effettivamente stata una regola di questo genere l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 comma 3, lett. a) non avrebbe avuto più senso.

Invece, si riteneva che la condotta disapprovata dal sistema fosse la alterazione della stratificazione fiscale del patrimonio netto della partecipata: non sarebbe stato cioè ammesso che attraverso una imputazione contabile degli utili questi potessero essere riqualeficati ai fini fiscali ed attribuiti ai soci come se fossero stati conferiti in società. In tal senso doveva interpretarsi l’art. 44, comma 2.

La riforma fiscale del 2003 però ha introdotto il principio di presunzione di distribuzione degli utili (art. 47, comma 1).

A tal proposito è stato ritenuto che la disposizione di cui all’art. 47, comma 6, del TUIR, sia una norma speciale rispetto alla presunzione di cui all’art. 47, comma 1, conseguentemente la presunzione non dovrebbe riguardare le riserve di utili incluse nel capitale sociale a seguito del suo aumento gratuito.

L'imputazione ad aumento del capitale dovrebbe quindi rimanere una vicenda neutra sul piano fiscale, fermo restando il regime tributario della riserva imputata; solo la successiva distribuzione andrebbe considerata distribuzione di utili.

Insomma la presunzione legale di distribuzione ex art. 47, comma 1, del TUIR non si dovrebbe applicare alle variazioni meramente qualitative del patrimonio netto (trasformazione di riserve di utili in riserve di capitale), ma alle sole variazioni quantitative che configurano distribuzione di poste del patrimonio netto. Alle prime resterebbe applicabile l'art. 37 bis e il principio sistematico di cui si dovrebbe dimostrare l'aggiramento sarebbe ancora rinvenibile nella stratificazione fiscale del patrimonio netto.

In altri termini, sebbene l'autonomia dei soci risulti azzerata in tema di distribuzione di poste del netto, non altrettanto può dirsi in tema di modificazione qualitativa del patrimonio netto: la delibera che decide di trasformare poste aventi natura di utili in poste di capitale non ha alcuna conseguenza fiscale; gli effetti fiscali di una distribuzione che segua la predetta operazione potranno essere disconosciuti solo applicando il percorso valutativo richiesto dal 37 bis.

Per quanto riguarda i versamenti dei soci, al punto di vista funzionale essi sono generalmente diretti o a fornire ulteriori mezzi per lo svolgimento dell'attività sociale, oppure a copertura di perdite.

Dal punto di vista giuridico, il tratto comune di queste fattispecie è costituito dal nascere esse da un accordo tra i soci, dall'aver cioè natura giuridica pattizia.

Ciò dovrebbe indurre a negare una loro rappresentazione contabile che appare incompatibile con tale carattere individuale: cioè non si dovrebbe procedere né ad una loro diretta imputazione a capitale sociale, né ricomprenderli nell'ambito del patrimonio netto, sottoponendoli alla disciplina delle riserve. Dovrebbero sempre considerarsi giuridicamente come prestiti alla società.

Invero, se si reinterpreta lo stesso conferimento come autofinanziamento dei soci, siffatta distinzione tra investimento tipico (il conferimento) e investimento atipico (i versamenti dei soci) viene a cadere: sarebbe ravvisabile sempre un diritto alla restituzione.

Tuttavia, per i **versamenti** a fondo perduto e per quelli a copertura delle perdite, la rinuncia alla restituzione appare definitiva. Essi allora sarebbero più vicini alla figura della sovvenzione e non potrebbero paragonarsi al conferimento inteso come investimento.

Il conferimento come atto organizzativo porta invece ad una soluzione diversa: tutti i versamenti sono assimilabili, sotto il profilo funzionale, ai conferimenti perché comportano un apporto definitivo di risorse alla società, non assoggettato però allo stesso vincolo del capitale sociale.

Dal punto di vista contabile tutti i versamenti vengono imputati al patrimonio sottoforma di riserve, dando quindi rilievo al profilo funzionale della fattispecie. Tuttavia, per i versamenti in conto futuro aumento di capitale, la circostanza che i soci che li hanno effettuati conservino il diritto alla restituzione dovrebbe comportare una loro contabilizzazione come debito della società.

Dal punto vista fiscale tali versamenti non sono considerati arricchimenti per la società e per i soci che li hanno versati comportano un aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta. Il rimborso, viceversa provoca una riduzione di detto costo, mentre il sottozero dovrebbe assoggettarsi a tassazione.

Il collegamento di questi apporti con le partecipazioni preesistenti potrebbe indurre a ritenere che l'utile spettante in ragione delle stesse costituisca remunerazione anche di tali somme. Il che potrebbe consentire di dire che, nell'eventualità in cui il versamento sia in natura, lo stesso andrebbe assoggettato alla disciplina dei conferimenti.

Considerazioni particolari devono essere fatte per la **riserva azioni proprie**.

In dottrina si contrappongono due tesi: la prima considera la riserva azioni proprie una mera posta rettificativa, insuscettibile di qualunque utilizzo, del valore delle azioni proprie iscritte in bilancio, le quali a loro volta non sono ritenute un vero e proprio investimento; la seconda, esattamente opposta, considera l'acquisto di azioni proprie un normale investimento produttivo e attribuisce alla posta iscritta al passivo la natura di vera e propria riserva, avente la funzione di salvaguardare l'integrità del capitale sociale.

Il trattamento contabile, secondo i principi nazionali, si rifà proprio a questa seconda interpretazione e considera l'acquisto e la successiva vendita operazioni giuridicamente

indipendenti: l'acquisto comporta l'iscrizione di una attività soggetta alle valutazioni di fine esercizio e al passivo di una riserva vincolata di utili, che risulterà liberata solo dopo la successiva vendita. Quest'ultima, a sua volta, potrà generare un componente di reddito.

L'acquisto potrà anche essere seguito da un successivo annullamento ma anche questo si profila come evento indipendente che comporta una riduzione del capitale (esuberante) e la contestuale liberazione della riserva.

L'eventuale assegnazione ai soci, non derivando da alcuna delibera di aumento del capitale sociale si risolve in una riduzione della riserva.

I principi contabili internazionali, al contrario, non prevedono la possibilità di considerare le azioni proprie come attività nella quale l'impresa ha investito. Ogni acquisto deve essere considerato rimborso agli azionisti e contabilizzato in diminuzione del capitale e delle altre voci del patrimonio netto (a prescindere dagli scopi della operazione – negoziazione o annullamento). La vendita non dà luogo a utili o perdite, è, invece, contabilizzata come se si trattasse di azioni di nuova emissione e provoca un incremento del patrimonio netto. Lo IAS 32 richiede che l'acquisto di azioni proprie sia mostrato in bilancio nel patrimonio netto con valore negativo. Da tutto ciò deriva che, in caso di annullamento o assegnazione delle azioni proprie a titolo gratuito, non si renderà necessaria alcuna ulteriore riduzione patrimoniale, essendo la stessa intervenuta già al momento dell'acquisto.

Sotto il profilo fiscale, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le operazioni che interessano le azioni proprie sono “fenomeni patrimoniali” e pertanto vanno trattate come operazioni sul capitale.

Per quanto riguarda la riserva azioni proprie si configurerebbe una sua distribuzione se e nella misura in cui l'ammontare della stessa destinata ad aumento gratuito del capitale sociale non trovasse capienza nella quota parte di quest'ultimo avente natura di capitale.

Sulla base della disamina che procede è possibile riclassificare le poste del patrimonio netto in ragione del loro regime tributario:

- a) riserve formate con utili già sottoposti a imposizione in capo alla società: tali sono gli utili di esercizio portati a nuovo, le riserve formate con utili di esercizio, i fondi tassati, le riserve da valutazione al fair value;

- b) riserve in sospensione di imposta;
- c) riserve neutre, ossia quelle derivanti dal sovrapprezzo e dagli interessi di conguaglio e i versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto.

Quando si parla di capitale sociale necessariamente dobbiamo riferirci anche alla disciplina dei conferimenti e della partecipazione sociale.

La prospettiva giuridica di tali istituti cambia in rapporto alla concezione stessa della società.

La riforma del diritto societario ha distinto nettamente le società per azioni dalle altre forme societarie: mentre le s.r.l. sono state avvicinate alle società di persone, andando a costituire forme organizzative dell'esercizio di impresa, le società per azioni sono state ricostruite come strumento per la raccolta di mezzi finanziari, in cui gli azionisti vengono in considerazione non tanto come coloro che partecipano alla comune attività d'impresa ma come finanziatori.

Tuttavia, una corrente dottrina ritiene che tutto il fenomeno societario (non solo le società per azioni) può essere ricostruito non come forma organizzativa di esercizio dell'impresa ma come forma di investimento del valore, in cui assume assoluta preminenza la posizione del socio.

Da qui la ricostruzione del rapporto socio-società in termini di distinzione puramente formale, del conferimento come (auto)finanziamento del socio, della partecipazione come forma di investimento, del capitale sociale come valore investito nella prospettiva di un guadagno per il socio.

L'approccio classico allo studio del fenomeno societario invece pone al centro la società come forma organizzativa collettiva dell'esercizio dell'impresa. E può ritenersi un approccio ancora valido per le società diverse da quella per azioni.

A tale concezione è dovuto il superamento della visione contrattualistica della società e la reinterpretazione del conferimento e della partecipazione non in termini di "scambio" tra due entità oggettive ma, rispettivamente, di atto di destinazione di utilità all'esercizio dell'attività sociale e di partecipazione all'attività comune.

In questa prospettiva anche il concetto di soggettività giuridica della società non appare più connesso al riconoscimento della personalità giuridica ma all'esistenza di

un'organizzazione avente i requisiti per divenire centro di imputazione di effetti giuridici (requisiti individuati nella effettiva alterità o separatezza dell'organizzazione rispetto ai soci).

Per quanto riguarda il capitale sociale ne viene esaltata la funzione organizzativa rispetto a quella di garanzia dei creditori e ridimensionata la funzione produttivistica. Sotto il profilo organizzativo, il capitale assume il ruolo di referente dei diritti e degli obblighi dei soci, fungendo da base di misurazione di alcune fondamentali posizioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto), sia di carattere patrimoniale (diritto agli utili e alla quota di liquidazione). Sotto il profilo produttivistico si assegna funzione produttiva a tutti i mezzi investiti nell'impresa e non solo al capitale.

La teoria della società come forma di investimento, invece, pone al centro della disciplina giuridica della società il valore. Così il conferimento non può essere considerato in termini di trasferimento di beni o di destinazione di elementi produttivi all'attività, ma emerge in quelli di impiego di ricchezza (unilaterale) da parte del socio.

Il valore conferito, che economicamente assume la forma del capitale di rischio e giuridicamente quella di partecipazione sociale, rimane però, in capo al conferente.

Da un punto di vista giuridico il conferimento assume la forma del finanziamento: in tal modo l'alterità tra socio e società rimane relegata ad un piano meramente formale.

Da un punto di vista economico il conferimento diventa investimento per cui, in sostanza non realizza alcun trasferimento di ricchezza e potrebbe definirsi come auto – finanziamento, nel senso di un'operazione di finanziamento da parte dei soci investitori a favore di loro stessi.

La partecipazione sociale in tale contesto non appare più come il corrispettivo del conferimento ma come la trasformazione giuridica dell'investimento di valore.

Inoltre, non soltanto il capitale sociale ma tutto il patrimonio netto sarebbe disciplinato come ricchezza appartenente ai soci.

Anche la riforma del diritto societario sembra incentrarsi sulla figura del socio come investitore, tuttavia non è stato negato che il diritto delle società (per azioni) sia quello della contitolarità organizzata dell'impresa; è stato, invece, aggiunto che tale diritto è anche quello dell'emittente di strumenti finanziari. Il socio è ancora considerato chi

apporta beni destinati al capitale, ma è anche il titolare di un tipo di strumento finanziario, non individuabile in astratto, ma solo sulla scorta dello statuto. Insomma si confondono i profili del conferimento, dell'investimento e del finanziamento: il conferimento appare ora come un tipo di strumento finanziario partecipativo che, nell'ottica della società, svolge la funzione di finanziamento, nell'ottica del socio, quella di investimento. Ciò appare dovuto alla persistente considerazione di una reale alterità tra soci e società.

Per quanto riguarda la partecipazione sociale, la dottrina in genere tende a svalutarne il significato. Essa è espressa in termini di quota, ossia come il risultato della divisione di un intero (il capitale sociale) in più parti. Ciò porta ad esaurirne il significato giuridico in termini di partecipazione ad un'organizzazione ed a valorizzarne i profili interni, relativi cioè ai rapporti tra i soci.

Non è stato comunque sempre questo il significato attribuito all'espressione partecipazione sociale. In tempi risalenti se ne sottolineava il profilo oggettivo intendendola come entità materiale suscettibile di alienazione (partecipazione come res), per cui se ne evidenziavano le problematiche di circolazione. Poi la constatazione che dal contratto sociale nasce un'organizzazione ha spostato l'accento sul rapporto che per effetto di tale contratto viene a instaurarsi tra società e socio. Si è evidenziato allora che la partecipazione rappresenta il "corrispettivo" del conferimento che attribuisce al suo titolare la qualità di socio. Va a Buonocore V. il merito di aver individuato nella partecipazione sociale una situazione giuridico-patrimoniale complessa in cui i diritti patrimoniali non assumono una posizione predominante rispetto alle altre situazioni soggettive.

Nelle società di persone, in mancanza di riferimenti di legge e considerando le caratteristiche tipologiche di tali società (responsabilità illimitata, *intuitus personae*, soggettività, organizzazione e circolazione delle partecipazioni) la dottrina ha posto l'accento sulla partecipazione del socio come condizione di parte contrattuale, per la pregante autonomia riscontrata in capo ai soci nella effettiva configurazione organizzativa di tale modello societario.

A seguito della riforma del diritto societario – che come noto ha interessato la società per azioni e quella a responsabilità limitata – la disciplina della partecipazione è un

settore in cui è stata pienamente valorizzata la portata ordinamentale del contratto societario. L'autonomia statutaria può, infatti, incidere sul contenuto della partecipazione del socio, sia livello di diritti amministrativi, sia di diritti patrimoniali, e può dar vita a strumenti finanziari partecipativi diversi sia dalle azioni che dalle obbligazioni. In tal modo il confine tra capitale e debito oggi appare molto meno netto rispetto a passato.

La non essenzialità del diritto di voto nelle società per azioni mette in evidenza come il fondamento partecipativo non possa essere più ricercato nell'aspetto gestorio (non però per le s.r.l.).

Il profilo partecipativo dell'azione o quota societaria non viene meno per il fatto che lo statuto può prevedere, tanto nelle s.p.a quanto nelle s.r.l., conferimenti non proporzionali.

Mentre per le quote e le azioni l'aspetto partecipativo si risolve principalmente nell'imputazione del conferimento al capitale sociale, per gli strumenti partecipativi di cui al nuovo art. 2346 c.c. la "partecipazione" può manifestarsi, alternativamente, nel momento patrimoniale piuttosto che in quello amministrativo ed individuarsi, dal lato patrimoniale, nella sottoposizione del titolare dello strumento finanziario al "rischio d'impresa". Ma anche questo aspetto non consente di tracciare un sicuro confine tra tali strumenti e le obbligazioni che, dopo la riforma, possono anch'esse prevedere forme di collegamento tra la remunerazione/rimborso e l'andamento economico della società.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono anche essere emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi.

Secondo l'interpretazione dottrinale la "partecipatività" nel nuovo diritto societario non significa più "prender parte ad una attività", ma vuol dire "prendere parte ai risultati economici dell'attività" e, quindi, al rischio di impresa, come per l'associazione in partecipazione.

Sarebbe, tuttavia, possibile suddividere gli strumenti finanziari in due grandi categorie, i "partecipativi", di cui il prototipo sarebbe l'azione, accompagnata dagli "altri" strumenti partecipativi, e i "non partecipativi", il cui prototipo sarebbe l'obbligazione, alla quale si affiancherebbero "altri strumenti non partecipativi", fra i quali quelli previsti dall'art. 2411, comma 3, c.c. Gli strumenti partecipativi si distinguerebbero da quelli non

partecipativi perché attribuirebbero anche ai non soci diritti sociali (patrimoniali o amministrativi), diritti cioè che derivano dal contratto sociale.

Secondo un'altra opinione, a causa dell'ampiezza riconosciuta all'autonomia statutaria, non è possibile stabilire un confine netto tra le due categorie di strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari non partecipativi perché è ben ammissibile che vengano emessi strumenti finanziari identici alle obbligazioni sotto il profilo patrimoniale, ma con in più il possesso di diritti amministrativi (che invece, secondo l'anzidetta distinzione, fondata sulla fonte contrattuale, dovrebbero essere preclusi a questa tipologia di strumenti), oppure che vengano emessi strumenti identici alle obbligazioni, ma a fronte di un apporto d'opera o in natura (anziché di denaro).

Sotto il profilo fiscale, partendo dalla concezione della società come forma di organizzazione dell'impresa, rileva, in particolare, la funzione produttivistica del capitale, secondo la quale il capitale viene a rappresentare l'insieme dei beni di impresa produttivi di reddito: ciò comporta che i beni conferiti vengano automaticamente acquisiti al regime giuridico-fiscale dei beni d'impresa e che il capitale assolva anche la funzione di determinazione del reddito tassabile.

Tuttavia, il capitale non individua tutti i beni di impresa perché una parte di questi, pur essendo destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, potrebbero non essere assoggettati al regime giuridico del capitale, ossia ai vincoli di disponibilità e distribuibilità che lo caratterizzano. Ci si riferisce agli apporti dei soci il cui valore non viene imputato al capitale sociale e, quindi, sottoposto alla relativa disciplina, ed il cui regime giuridico potrebbe essere, ad esempio, quello di una riserva di capitale come il sovrapprezzo azionario.

Invero, sotto il profilo fiscale, nel caso delle società, sembra assumere rilievo non tanto la circostanza di fatto della destinazione di tali beni all'attività di impresa (che invece rileva nel caso dell'impresa individuale), quanto l'aspetto formale della proprietà che alla società deriva dal contratto sociale.

L'accento, pertanto, si sposta sul terreno del rapporto di "scambio" tra conferimento e partecipazione che viene a instaurarsi tra socio e società per effetto del contratto sociale.

Questa affermazione trova conferma nel regime fiscale dei conferimenti ed apporti di beni e crediti in società che sono assimilati alle cessioni a titolo oneroso.

Eppur vero che, sotto il profilo della remunerazione la riforma fiscale del 2003 sembra dare rilievo al concetto di partecipazione come investimento, dal momento che sono tassati come utili da partecipazione anche proventi che remunerano l'impiego di denaro o di beni non destinati al capitale sociale, perché oggetto di semplici apporti (imputabili o meno al patrimonio dell'ente), o che, anche se destinati a capitale, non conferiscono poteri amministrativi primari, come il diritto di voto.

In ogni caso la tassazione del conferimento in natura rimane un fatto che non ha ancora trovato una valida spiegazione, nemmeno dopo la riforma del diritto societario.

Gli aspetti criticati sono: non si verifica un arricchimento per il conferente; la tassazione non si appunta sul valore della partecipazione ma sulla differenza tra il valore normale dei beni apportati e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi; la plusvalenza non sarebbe certa e definitiva, posto che il valore della partecipazione riflette tendenzialmente quello del patrimonio sociale, sicché la redditività dell'affare potrà essere definitivamente accertata solo con la liquidazione della società o comunque della quota del socio; non tutte le forme societarie presentano reale alterità tra conferente e conferitario; anche sostenendo la separazione tra tali soggetti resta sempre da verificare se possa parlarsi di effetto traslativo del conferimento.

Se si considera la tesi di Ferri Jr la risposta appare negativa, perché l'oggetto del conferimento, ricostruito in termini di valore, non si trasferisce ma si trasforma (giuridicamente), e rimane in capo al conferente, invece che sottoforma di diritto di proprietà o di diritto di credito, sottoforma di partecipazione sociale.

A ben vedere anche chi ha aderito alla visione del conferimento come atto di destinazione all'attività, ha posto l'accento sul mero effetto di trasformazione della forma giuridica di appartenenza, il che confermerebbe l'effetto di mero avvicendamento fra beni conferiti e partecipazioni ricevute ed escluderebbe la piena sostituzione tra beni di primo grado e beni di secondo grado.

Per tutte le ragioni anzidette è stato ritenuto che il trattamento impositivo dei conferimenti può essere spiegato da esigenze di simmetria fiscale: l'assoggettamento a imposizione di conferimenti e apporti in natura sarebbe diretto ad individuare il valore che l'impresa può prendere in carico ai fini fiscali.

Tuttavia è stato messa in luce la valenza essenzialmente tendenziale del principio di simmetria nell'ordinamento, come dimostra la circostanza che proprio in relazione al

costo fiscalmente riconosciuto dei beni di impresa può manifestarsi una differenza rispetto al valore iscritto in contabilità: differenza che il sistema impositivo non reputa meritevole di correzione.

Un altro problema nato con la riforma del diritto societario ha interessato la tassazione dei conferimenti non proporzionali e degli apporti in contropartita di strumenti finanziari partecipativi.

Per i primi, nonostante il rilievo che potrebbe non verificarsi un arricchimento in capo al conferente (come nel caso del soggetto che conferisce ma non diventa socio), la necessità di evitare comportamenti elusivi ha indotto il legislatore a valorizzare comunque l'apporto mediante applicazione del criterio del valore normale. Per i secondi, l'assoggettamento a imposizione della plusvalenza potrebbe scontrarsi con la circostanza che l'apporto sia a fondo perduto e sia solo riconosciuta la semplice remunerazione collegata all'andamento economico della società: la titolarità dello strumento non rappresenterebbe alcuna quota di patrimonio o del capitale sociale ed esprimerebbe una mera situazione di aspettativa rispetto a future remunerazioni, insuscettibile di valutazione economica.

Secondo un'autorevole dottrina anche ai versamenti spontanei dei soci (in natura) si applicherebbe la disciplina dei conferimenti, anche con riferimento ai criteri di determinazione delle componenti reddituali. In effetti, il regime tributario di questi apporti ne evidenzia il collegamento con le partecipazioni preesistenti, cosicché l'utile spettante in ragione delle stesse costituisce remunerazione anche per gli eventuali conferimenti in patrimonio.

Per altri invece tali versamenti sono da escludere dal novero degli apporti ai fini dell'applicazione dell'art. 9 TUIR perché in cambio non riconoscono alcuna remunerazione, né sottoforma di titolo partecipativo né di riconoscimento di un diritto alla partecipazione ai risultati dell'impresa.

Il corrispettivo conseguito assoggettato a tassazione rappresenta il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione attribuita al soggetto conferente e corrisponde sempre al valore normale (sia in caso di conferimento proporzionale, sia di conferimento non proporzionale) se la società non è quotata. Se però la società è quotata rileva il maggiore tra il valore normale e il prezzo medio di mercato (se il conferimento è proporzionale).

Il problema della valorizzazione delle partecipazioni sociali viene visto in stretto collegamento con la distinzione tra beni di primo e secondo grado e con il principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni relativi all'impresa.

La determinazione di tale valore è fondamentale anche per determinare i redditi da assoggettare a tassazione in capo al titolare della partecipazione (capital gains, quota di liquidazione).

Invero, il valore normale assoggettato a tassazione sembra rilevare come criterio per stabilire il valore che il conferitario può prendere in carico come costo fiscalmente riconosciuto.

Ai fini invece della determinazione della quota di liquidazione del socio il valore normale assoggettato a tassazione al momento del conferimento non ha alcun rilievo. Rileva invece il costo dell'investimento pari al costo di acquisto o sottoscrizione a cui vanno aggiunte le eventuali somme versate alla società all'atto dell'acquisto della partecipazione (sovrapprezzi, interessi di conguaglio), e quelle versate successivamente a titolo di conferimenti atipici (versamenti in conto capitale o a fondo perduto, rinuncia a crediti verso la società) e sottratte le somme distribuite nel corso della vita sociale a titolo di riserve di capitale.

Ciò dimostra che nei casi di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante rileva il concetto di partecipazione come investimento di una somma di denaro, quand'anche essa rappresenti il "corrispettivo" di un conferimento in natura.

In altri termini, mentre all'atto del conferimento in natura non si tiene conto del fatto che il conferente ha subito una spesa per l'acquisto della partecipazione, perdendo di vista il valore oggetto del conferimento, ossia la somma di denaro che corrisponde a quell'investimento, per porre l'accento invece sulla prestazione strumentale all'investimento stesso (ossia il trasferimento del bene o del credito), al momento della restituzione del conferimento riemerge la natura di (dis)investimento della somma a sua tempo impiegata, per cui solo la parte eccedente il costo sopportato in relazione alla partecipazione acquisita può considerarsi arricchimento del socio fiscalmente rilevante.

Inoltre, c'è da considerare il problema delle partecipazioni non proporzionali. In tale fattispecie, infatti, il valore delle partecipazioni attribuite al socio conferente può non coincidere con quello del conferimento effettuato, fino a giungere all'ipotesi, ammessa dalla dottrina, del socio non conferente e del soggetto conferente ma non socio.

Si ritiene in dottrina che il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non proporzionali non può corrispondere al valore delle stesse, perchè quest'ultimo può risultare maggiore, minore o, addirittura, inesistente rispetto al valore conferito.

Mentre il legislatore ha tentato di arginare la possibilità di arbitraggi dal lato della valutazione dei conferimenti, fissando nel valore normale dei beni il corrispettivo fiscalmente rilevante, lo stesso non ha fatto con riferimento alla determinazione del costo fiscale delle quote, rilevante in caso di successiva cessione o di rimborso delle partecipazioni: il costo da considerare per il calcolo dell'eccedenza tassabile dovrà necessariamente coincidere con il valore dei conferimenti più apporti e versamenti successivi.

Invero, includere nel costo anche i versamenti diretti ad accrescere il patrimonio della società, significa riferirsi al valore economico della partecipazione, ossia, al valore complessivamente investito. Se così è la partecipazione non proporzionale potrebbe essere valorizzata in base all'apporto complessivo del socio, tenendo conto cioè della somma effettivamente versata all'atto dell'apporto.

Del resto la fattispecie non appare molto diversa da quella del pagamento di un sovrapprezzo per l'acquisto o la sottoscrizione di una partecipazione. Anche in questo caso il valore del sovrapprezzo non trova riscontro nel capitale sociale e va, invece, ad alimentare una posta diversa del patrimonio netto, ossia una riserva, nella specie, di capitale. Analoga considerazione può farsi per i versamenti in conto capitale.

Nel caso delle partecipazioni in società trasparenti, rileva anche un altro aspetto ai fini della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto, non connesso al costo dell'investimento ma al particolare regime impositivo di tali società. Assume rilevanza anche il valore che è stato assoggettato a tassazione in capo al socio per effetto dell'imputazione per trasparenza.

Tra le fattispecie che danno luogo a restituzione di conferimenti assume particolare rilievo il recesso del socio.

La discussione intorno al regime tributario della differenza da recesso risente del problema dell'imposizione delle poste del patrimonio netto in capo prima alla società e poi al socio.

Benché la differenza da recesso è qualificata integralmente come utile da partecipazione, la dottrina prevalente ha ritenuto che fosse sempre necessario effettuare un distinguo tra la parte fiscalmente irrilevante della quota rimborsata al socio, rappresentata dalla restituzione degli originari conferimenti e delle riserve fiscalmente “neutre”, e la parte corrispondente a quell’eccedenza di valore imputabile alla restituzione di riserve diverse dalle precedenti.

La disciplina impositiva dei differenziali positivi realizzati nei casi previsti dall’art. 47 comma 7 del Tuir, è influenzata, inoltre, dalla evoluzione della normativa in tema di redditi di capitale e diversi.

Con l’art. 47, comma 7 (ex art. 44, comma 3), Tuir, le mere differenze positive di valore della quota di capitale originariamente sottoscritta o acquistata dal socio sono state ricondotte nella nozione di utile da partecipazione. Ciò in quanto la fonte genetica di tali differenze è la stessa di quella dei dividendi, ossia il contratto sociale: qui si prevede quando nasce il diritto del socio ad ottenere una porzione del netto al verificarsi di eventi straordinari della vita sociale e si stabiliscono le modalità di determinazione della stessa.

Va però considerato che le somme e i beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di riserve e fondi aventi natura di capitale, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote, non costituisce utile da partecipazione, ai sensi dell’art. 47, comma 5 (ex art. 44, comma 1) del Tuir. Tale eccedenza, quindi, non rientra nella lett. e) (che appunto si riferisce agli utili da partecipazione) di cui all’art. 44, ma nemmeno rientra nella lett. h) di chiusura di tale ultima disposizione, posto che, il riferimento a rapporti diversi da quelli indicati dalla lett. a) alla lett. g-sexies), implica che la clausola residuale di cui alla lett. h) non può trovare applicazione nei confronti di proventi diversi da quelli indicati nelle medesime lettere seppur provenienti dagli stessi rapporti ivi contemplati.

Applicando il comma 7 dell’art. 47, la restituzione del capitale e dei fondi assimilati (per la parte che eccede la somma investita) darebbe, invece, sempre luogo a somme qualificabili come utile da partecipazione.

Resterebbe la possibilità di ricondurre il differenziale in esame alla lett. c quinquies) dell’art. 67, il quale accoglie, nell’ultima parte, i proventi che non derivano dall’utilizzo del capitale, ma da un evento incerto: proventi cioè che non si possono considerare

prodotti, secondo un legame di causa ad effetto, direttamente dal capitale, bensì soltanto determinati in dipendenza di un evento incerto.

Occorre dire che in questo senso sembra esprimersi, seppure con riferimento all'applicazione del regime delle plusvalenze esenti, l'art. 86, comm 5 bis, del Tuir, laddove riconosce natura di reddito (e precisamente di plusvalenza) all'eccedenza ricevuta a titolo di ripartizione di riserve di capitale.

Per le persone fisiche, al di fuori del regime d'impresa, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, in questi casi emergerebbe, invece, "un reddito di capitale da assimilare ai dividendi".

Questa qualificazione dell'intero sottozero come "dividendo" non è apparsa in linea con gli attuali principi di tassazione degli utili societari ed è sembrata finire per determinare un salto d'imposta o, comunque, una sensibile riduzione della tassazione (nella misura del 49,72% o del 12,50).

Invero, se si considera che la detassazione del dividendo è legata al corrispondente prelievo in capo alla società partecipata - prelievo che non avviene per la parte corrispondente al sottozero, derivando lo stesso da riserve aventi natura di capitale che, come tali, non fanno sorgere materia imponibile in capo alla società - è gioco forza concludere che risulti un salto di imposta. Invece, la conclusione è tutt'altra se si condivide l'idea che la tassazione della ricchezza derivante dalla partecipazione sociale non risponde (sotto il profilo giuridico) agli stessi principi che informano la tassazione del reddito di impresa.

Il problema dell'individuazione della categoria di reddito di appartenenza di tale differenziale rimane allora circoscritto alla individuazione della fonte generatrice e dipendente dall'interpretazione della disciplina dei redditi di capitale e diversi.

Occorre anche segnalare la tesi di altra dottrina che ha avanzato l'ipotesi, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 47, del riconoscimento di un costo fiscale negativo della partecipazione.

Per quanto riguarda le società trasparenti si contrappongono le tesi di coloro che non ritengono che la differenza da recesso possa qualificarsi come reddito di partecipazione, perché sarebbe persa la qualità di socio, e coloro che invece tale qualificazione sostengono perché detta qualità non sarebbe persa.

Il problema invero è quello di capire se è possibile tenere comunque distinta la posizione del socio da quella della società.

A tal riguardo è stato evidenziato che non può esserci corrispondenza tra valore effettivo e valore nominale della quota e, quindi, tra reddito della società e reddito del socio uscente: corrispondenza che è alla base del criterio di imputazione per trasparenza dei redditi prodotti in forma associata.

La conclusione è che tra le categorie nominate, indicate all'art. 6 del T.U., quella dei redditi di capitale sembrerebbe l'unica idonea a consentire di ricomprendere gli eventuali incrementi patrimoniali conseguiti dal socio di società di persone nei casi di risoluzione del vincolo sociale, perché tale categoria accoglierebbe (tra gli altri) tutti i proventi derivanti dalla partecipazione sociale (e quindi dall'impiego di capitale), non solo gli utili ma anche le variazioni patrimoniali dell'investimento.

L'attribuzione delle poste di patrimonio netto ai soci pone, in definitiva, il problema del rapporto tra l'imposizione che grava in capo alla società e quella cui è soggetto il socio. Innanzitutto occorre chiarire il concetto di utile da partecipazione tassabile in capo ai soci e non soci alla luce delle riforme del 2003 (fiscale e societaria).

Infatti il legislatore fiscale ha esteso la disciplina degli utili da partecipazione anche alle remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi che comportano una partecipazione ai risultati economici della società.

La disamina della disciplina dei nuovi strumenti finanziari induce a ritenere che non è più possibile stabilire un confine netto tra partecipazione propriamente detta (le azioni) e altre forme di partecipazione, che possono assumere un carattere ibrido presentando tanto i caratteri dell'obbligazione che delle azioni.

Le stesse azioni possono essere forgiate dall'autonomia statutaria in guisa da rendere assai difficile la distinzione della posizione del socio da quella di un creditore sociale.

Dal punto di vista fiscale il legislatore sembra abbia voluto semplificare l'approccio individuando il presupposto della tassazione degli utili da partecipazione nella titolarità di un qualunque tipo di azione o quota (anche non proporzionale) che attribuisca la qualità di socio, a prescindere dalla necessità di un'analisi dell'effettivo profilo di partecipazione al rischio di impresa.

Analogamente, per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni non è necessario indagare tale profilo di rischio, è invece sufficiente valutare l'aspetto negoziale della remunerazione per verificare se si tratti di "remunerazione totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici" dell'emittente (o di altra società del gruppo).

Naturalmente ciò comporta che anche le remunerazioni di quegli strumenti finanziari che potrebbero configurarsi nella sostanza come rapporti di debt (anche solo con riferimento all'aspetto remunerativo del negozio) sono assoggettati alla disciplina dei dividendi. Conseguentemente la società non può considerarli costi di produzione del reddito.

In ogni caso anche prima della riforma del 2003, si riteneva che la disciplina degli utili da partecipazione si riferisse non solo ai dividendi propriamente detti ma ad ogni forma di remunerazione, comunque denominata, percepita dal socio ed anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante e liquidazione della società. Certo l'elemento da cui non si poteva prescindere era l'esistenza della qualifica di socio in capo al percettore.

Invero la partecipazione al risultato economico della società potrebbe del tutto prescindere dall'esistenza di un'eccedenza di patrimonio netto sul capitale soggetta al placet dell'assemblea, nonostante lo strumento finanziario si configuri come apporto di equity, così come avviene nell'associazione in partecipazione.

Per uscire dal tunnel si potrebbe tentare una diversa ricostruzione delle ragioni sottostanti l'equiparazione tra dividendi distribuiti ai soci e remunerazioni corrisposte dalle società in forza di specifici assetti contrattuali.

Tale equiparazione potrebbe trovare una giustificazione sistematica, attinente proprio al rapporto tra tassazione in capo alla società e tassazione in capo al socio, nel senso che, se si dimostra l'identità del reddito, allora la scelta di rendere ineducibili gli utili piuttosto che gli interessi è il risultato di una valutazione e si risolve in una simmetria: ciò che si assoggetta all'imposizione in capo al socio non può concorrere alla formazione del reddito imponibile della società (deve cioè essere dedotto) e viceversa.

La conclusione dipende dalla configurazione del sistema impositivo: se il sistema è di tipo personale, il reddito si individua in funzione del soggetto e se la società è ritenuta un soggetto autonomo, necessariamente il reddito da essa realizzato non può essere identico a quello del socio.

Ne deriva che il reddito tassabile in capo al socio come ricchezza derivante da un qualunque investimento in società è cosa diversa dal reddito tassabile in capo alla società come ricchezza derivante dall'esercizio dell'impresa.

In un'ottica di imposizione "reale" dei redditi, invece, appare più agevole dimostrare la sussistenza di una doppia imposizione perché il reddito si identifica in funzione dell'attività che lo produce e quindi può affermarsene l'identità a prescindere dal soggetto cui è riferito.

Peraltro, la doppia imposizione potrebbe, in questo ambito, risultare fisiologica nel momento in cui si arrivasse a configurare l'utile percepito dal socio come fattispecie del tutto autonoma e distinta rispetto al risultato dell'attività di impresa.

L'evoluzione del nostro sistema impositivo, dall'imposta di ricchezza mobile all'IRES, dimostra la tendenza a considerare socio e società come soggetti giuridicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità contributiva e la ricchezza da essi prodotta come riconducibile a fonti diverse.

Da qui deriva che: 1. non esiste doppia imposizione e i sistemi per eliminarla o attenuarla si risolvono in mere agevolazioni; 2. l'imponibilità in capo al socio di una qualunque forma di remunerazione derivante dall'investimento in società può del tutto prescindere dal riconoscimento della deducibilità dello stesso nei confronti della società. Nonostante l'intenzione mostrata dal legislatore della riforma del 2003 fosse quella di trasformare l'imposizione in un sistema di tipo reale, in concreto poi la legge delega ha dato vita ad un sistema del tutto contiguo a quello precedente in cui già poteva ravvisarsi l'autonomia del prelievo a livello della società rispetto a quello dei soci. Tale autonomia non è però da collegarsi alla diversa fonte di scaturigine del reddito, come vorrebbe un sistema impositivo di matrice reale, ma trova la sua ragione nell'autonoma capacità contributiva della società e nella sua piena attitudine alla titolarità del possesso del reddito, quale presupposto del tributo.

L'utile di esercizio è considerato nella legislazione attuale come reddito della società a prescindere dalla sua destinazione, ma in passato (in un contesto impositivo ancora oscillante tra un sistema di tipo reale ed un sistema di tipo personale) si riteneva che l'utile prodotto dalla società fosse reddito del socio (quando ancora la società non aveva assunto una propria autonoma rilevanza giuridica), sia per la parte ad essi distribuita sia per quella destinata a rimanere presso la società.

Ma per la parte non distribuita si discuteva se fosse giuridicamente corretto tassare come ricchezza del socio un reddito che non fosse stato ancora distribuito e rappresentasse un mero incremento patrimoniale.

Si discuteva del problema della separazione e realizzazione di tale accumulo di ricchezza. Questione che a sua volta si incardinava nel problema dell'autonoma capacità contributiva delle società: finché questa non si affermò appariva logico considerare anche gli utili non distribuiti come ricchezza disponibile per il socio, a prescindere dalla concreta realizzazione.

D'altra parte le plusvalenze finanziarie erano difficilmente tassabili in capo al socio (non imprenditore) al momento del realizzo perché bisognava dimostrare l'intento speculativo. Ed inoltre erano molto diffuse le azioni al portatore.

Il principio del realizzo (giuridico) è entrato comunque nell'ordinamento, confermando la necessità di un effettivo trasferimento (non necessariamente una vendita), che consenta di convertire il bene plusvalente in altra ricchezza.

In base a tale principio nemmeno l'imputazione di riserve ad aumento gratuito del capitale avrebbe potuto generare trapasso di beni o di diritti tra due distinti soggetti giuridici, perché le plusvalenze costituite dalle riserve, appartenenti alla società prima del passaggio, avrebbero continuato ad appartenere alla società anche dopo il passaggio. Invece, intorno all'assegnazione di azioni gratuite si è sviluppato un certo clima antielusivo: la necessità di una loro tassazione voleva evitare che l'imputazione di utili a capitale venisse sistematicamente impiegata per eludere le imposte personali. Bisogna aspettare alla legge Pandolfi del 1977 per vedere introdotto nel nostro sistema il principio dell'irrelevanza dell'imputazione a capitale di utili.

Con l'introduzione dell'imposizione personale sui dividendi si poneva con più vigore il problema di determinare il momento in cui gli utili accantonati a riserva potessero assoggettarsi al tributo.

La legge parlava di percezione senza però definirla. È stata la giurisprudenza ad identificare il concetto di percezione in quello di distribuzione (inizialmente bastava la delibera, solo dopo, per esigenze di coordinamento col sistema della ritenuta alla fonte, la distribuzione si è identificata con la effettiva riscossione) e a introdurre una discriminazione tra società personali e società di capitali sul presupposto che nelle prime non occorresse la distribuzione per assoggettare ad imposta personale gli utili non

distribuiti. Questa interpretazione è stata codificata e portata avanti fino alla attuale legislazione.

Sul fronte della tassazione delle plusvalenze finanziarie – che certamente in parte riflettono l'accumulo di ricchezza in seno alla società - ciò ha comportato la necessità di tener conto dell'imposizione personale già subita dai redditi societari non distribuiti. Così si spiega la disposizione che consente di portare a incremento del costo della partecipazione gli utili distribuiti al socio.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali è stata l'inclusione in un'autonoma categoria reddituale a risolvere il problema dell'individuazione del momento di percezione con l'introduzione del principio di cassa. Nello stesso tempo l'introduzione dell'imposizione sulle società ha consentito di tassare l'utile prodotto come reddito di impresa a prescindere dalla sua destinazione.

In conclusione sulla base di tutta la disamina che precede è possibile distinguere le variazioni di valore del patrimonio netto in ragione dei loro effetti tributari.

Non hanno effetti fiscali immediati le variazioni puramente nominali del patrimonio netto. Tuttavia, l'aumento del capitale mediante imputazioni di riserve esistenti nel patrimonio netto comporta la necessità di “tenere memoria” del regime fiscale proprio di ciascuna riserva: infatti, la successiva riduzione del capitale (esuberante) può assumere rilievo fiscale tanto per la società (ad esempio se sono state imputate riserve in sospensione d'imposta) quanto per il socio (ad esempio se sono state imputate riserve di utili).

Si deve puntualizzare che nel caso di liquidazione della quota sociale a seguito del recesso del socio la stratificazione fiscale del capitale sociale non rileva perché tutto il differenziale rispetto al costo dell'investimento è qualificato come utile da partecipazione.

Presentano effetti fiscali per il socio gli aumenti reali del patrimonio netto derivanti da apporti diversi dai conferimenti (ad esempio, sovrapprezzo azioni o quote, versamenti spontanei): in tutti questi casi aumenta il costo fiscale della partecipazione.

Il conferimento e l'apporto in natura di beni e crediti (diversi da partecipazioni e aziende) dà luogo a plusvalenze imponibili in capo al conferente.

Analogamente rilevanti nei confronti del socio sono le riduzioni reali del patrimonio netto dovute a recesso, annullamento di azioni proprie, distribuzione di utili di esercizio e di riserve di capitale qualora nel patrimonio netto siano presenti utili di esercizio o riserve di utili.

La distribuzione di riserve di capitale rileva anche in termini di riduzione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione quando nel patrimonio netto non sono presenti utili distribuibili.

BIBLIOGRAFIA

- Abriani N., in *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, a cura di Bonfante G., Cagnasso O., Montaletti P., Torino 2009
- Amato A., *Il nostro sistema tributario dopo la riforma*, Padova, 1973
- Antonini E., *Le società a base personale: trasparenza fiscale del reddito*, in *Incontri con il Banco di Roma: il reddito d'impresa*, Milano 1974
- Aprile M., Mancusi M., *Quale regime impositivo per le distribuzioni di riserve di capitale eccedenti il costo della partecipazione?*, in *Dialoghi di diritto tributario*, n. 4, 2005, p. 627
- Arena C., *Fondamento e natura di una imposta speciale sulle società*, in *Natura ed effetti economici di un'imposta sulle società*, Atti del convegno di studi, Roma 1955
- Ascarelli T., *Saggi di diritto commerciale*, Milano 1955
- Barbone L., *Le contraddizioni di una interpretazione elusiva troppo rigida in Rass. trib.*, 1994, pagg. 1899 e ss.
- Basilavecchia M., *la difficile individuazione degli utili da partecipazione*, in *Corriere tributario* n. 5, 2005, p. 365
- Basilavecchia M., *La nuova imposta sul reddito delle società (IRES): lineamenti generali*, in *AAVV Imposta sul reddito delle società (IRES)*, a cura di Tesauro F., Bologna, 2007
- Beghin M., *Dividendi, plusvalenze, minusvalenze e simmetrie fiscali*, in *Corr.trib* 2007, p. 946
- Belli Contarini, *Modificazione della compagine societaria nelle società di persone a seguito di scioglimento parziale del rapporto sociale: aspetti fiscali*, in *Riv.dir.trib.*, 1995, I, p. 830
- Berliri L.V., *Su talune controverse questioni di applicazione del concetto di reddito nel sistema dell'imposta mobiliare*, in *Riv.it.dir.fin.*, 1939
- Bertolotti A., *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*
- Bianchi G., *Le operazioni sul capitale sociale dopo la riforma del diritto societario*, Padova 2007
- Bloch J., *La distribuzione delle riserve da sovrapprezzo origina sempre redditi di capitale*, in *Corr. Trib.* n. 42, 2002, p. 3805
- Bocca R., *Commento all'art. 2346, commi 1 e 5, c.c.*, in *AAVV, Il nuovo diritto societario*, vol. I
- Bogoni, *Profili elusivi nella cessione di partecipazioni sociali*, *Rassegna tributaria*, 1994, pagina 1121
- Boria P., *Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone*, Milano, 1996

- Bosello F., La formulazione della norma tributaria e le categorie giuridiche civilistiche, in *Diritto e pratica tributaria* 1981, I, p. 1434-1446
- Buonocore V., *Le situazioni soggettive dell'azionista*, 1967
- Buonocore V., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1997
- Campobasso G.F., *Diritto commerciale – Diritto delle società*, Torino, 2010
- Carbonetti F., Acquisto di azioni proprie e patrimonio sociale, in *Riv. Soc.*, 1982, p. 1120 ss
- Carpentieri L., Ceccacci S., Dall'abrogazione della maggiorazione di conguaglio al nuovo credito di imposta sugli utili da partecipazione, in *AAVV*, *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di Miccinesi M., Padova, 1999
- Carpentieri L., *Redditi in natura e valore normale nelle imposte sui redditi*, Milano, 1997
- Castaldi L., *Gli enti non commerciali nelle imposte sui redditi*, Torino, 1999
- Castaldi L., I rapporti economico patrimoniali tra associati e associazioni nella disciplina delle imposte dirette e dell'IVA, in *AAVV*, *Il regime fiscale delle associazioni*, a cura di A. Fedele, Padova, 1998
- Castaldi, I redditi di capitale, in *AAVV*, *L'imposta sul reddito sul reddito delle persone fisiche*, in *Giur.sist.dir.trib.*, a cura di Tesauro, Torino 1994
- Cera M., *Il passaggio di riserve a capitale*, Milano 1988
- Cera M., *Sul concetto di riserve disponibili*, in *Riserve e fondi nel bilancio di esercizio*, Milano, 1986
- Cerato S., Popolizio G., Riduzione effettiva del capitale sociale, in *Contabilità, finanza e controllo*, aprile 2005, pag. 350
- Colombo E., Le riserve tassate in una sentenza del tribunale di Milano, in *Dir.prat.trib.*, 1972, II, p. 18
- Colombo G.E. Le poste del passivo e la disciplina del patrimonio netto, in *Riserve e fondi nel bilancio di esercizio*, Milano, 1986
- Colombo G.E., Associazione in partecipazione, prestiti subordinati ed iscrizione in bilancio, in *Ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato*, a cura di Portale, Milano, 1983
- Colombo G.E., Bilancio d'esercizio e consolidato, in *AAVV*, *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo G.E. e Portale G.B., Torino, 1994
- Colombo G.E., Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?, in *Rivista delle società*, 1980 fasc. 6, pp. 1171 – 1195
- Colombo G.E., *Il bilancio di esercizio struttura e valutazioni*, Torino, 1987.
- Colombo G.E., *Il bilancio e le operazioni sul capitale*, in *Giur. Comm*, 1984, I, 841
- Colombo G.E., La "riserva" azioni proprie, in *Riserve e fondi nel bilancio di esercizio*, Milano, 1986
- Colombo G.E., Utili, dividendi e acconti dividendo, in *Bilancio d'esercizio e consolidato*, a cura di Colombo G.E., Olivieri G. – Torino, 1994

- Coppola P., Il regime tributario delle poste di patrimonio netto tra norme civilistiche e fiscali, in "Rassegna tributaria" n. 1, 2007
- Coppola P., Lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio: profili fiscali; Padova, 1966
- Corasaniti G., Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti società, Padova, 2008
- Costa C., Le riserve nel diritto delle società, Milano 1984
- Crovato F., Lupi R., Il reddito d'impresa, Milano 2002
- Cursio L. Natura giuridica del fondo azioni proprie, in Riserve e fondi nel bilancio di esercizio, Milano, 1986
- D'Amati N., La progettazione giuridica del reddito, vol. I, Padova 1973
- De Angelis L., Considerazioni sulla valutazione delle azioni proprie nel bilancio d'esercizio e sulla correlativa riserva, in Giurisprudenza commerciale, 2002 fasc. 1, pt. 1, pp. 48 – 64
- Del Rio, nota a Cass. Ss.uu, 5 novembre 1936, in Giur.comm., 1937, p. 211
- Di Sabato F., Capitale e responsabilità interna nelle società di persone, 1967
- Di Tanno T., Le imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione di imposta, in Boll.trib., 11, 1995, p. 820
- Einaudi, Principi di scienza delle finanze, Torino, 1932
- Escalar G., Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale, in Rass.trib., 1997
- Escalar G., I redditi diversi, in Commento agli interventi di riforma tributaria, a cura di Miccinesi M., Padova 1999
- Escalar G., Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati nel decreto legislativo di riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in Rassegna tributaria, 2003, p. 1922 ss.
- Esposito R., I conferimenti in natura: contributo allo studio degli atti di riorganizzazione nel diritto tributario, Napoli 2004
- Esposito R., I redditi di capitale, in Commento agli interventi di riforma tributaria, a cura di Miccinesi M., Padova 1999
- Falsitta G. Le plusvalenze speculative su titoli azionari o altre quote sociali derivanti da operazioni di valorizzazione, in Rass. Trib., 1984, II
- Falsitta G., Appunti in tema di iscrizione dei beni conferiti nel bilancio della conferitaria ovvero... "quandoque bonus dormitat Homerus", in "Rass. Trib.", 1988, II, n. 12, pag. 987.
- Falsitta G., Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio di esercizio, in Giurisprudenza commerciale, 1980 fasc. 2, pp. 193 – 221
- Falsitta G., Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario, Milano 1985

- Falsitta G., Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma dell'imposta sulle società (IRES), in Riv.dir.trib., 2003, I, p. 931
- Falsitta G., La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposta sui redditi, Padova 1986
- Falsitta G., Manuale di diritto tributario – Parte generale, Padova 2008
- Falsitta G., Manuale di diritto tributario – Parte speciale, Padova 2009
- Falsitta G., Significato e limiti dell'efficacia vincolante del “valore fiscalmente riconosciuto” dei beni dell'impresa nella determinazione delle plusvalenze tassabili, in Dir. E prat. 1972
- Falsitta G., voce Utili e dividendi (imposizione su), in Enc.giur., XXXII, Roma, 1994
- Fantozzi A., Il regime della trasparenza per le società di capitali, in AAVV, La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete, a cura di F. Paparella, Milano 2006
- Fantozzi A., Lupi R., La società per azioni nella disciplina tributaria, in AAVV, Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo G.E., Portale G.B., Torino, 1993
- Fantozzi, Ancora in tema di realizzazione delle plusvalenze, in Riv.dir.fin, 1965
- Farenga L. I contratti parasociali, Milano 1987
- Fedele A. La nuova disciplina Ires: i rapporti tra soci e società, in Riv.dir.trib., 2004, I, p, 465
- Fedele A. Profili fiscali delle società di persone, in AAVV Commentario al T.U. delle imposte sui redditi, Milano 1990
- Fedele A., I rapporti tra soci e società, in AA. VV., La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze concrete, a cura di F. Paparella, Milano 2006.
- Fedele A., Imposte reali ed imposte personali nel sistema tributario italiano, in Riv.dir.fin, 2002, I, 472
- Fedele A., Profilo fiscale delle società di persone, in Riv.not., 1988, III, p. 555
- Ferranti G., Chiarimenti necessari sulle azioni gratuite, in Il Sole-24 Ore del 19 maggio 2004
- Ferri G. Jr, Capitale sociale e società di persone, in Riv. Notariato, 2012, 02, 247
- Ferri G. Jr, Fattispecie societaria e strumenti finanziari, in Riv.dir.comm., 2003, I, p.817
- Ferri G. Jr, Investimento e conferimento, Milano 2001
- Ferro – Luzzi, I versamenti in conto capitale, in Giur.comm., 1981, II, p.895
- Fransoni G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Riv.dir.trib., 2007, I, 262
- Fransoni G., La territorialità nel diritto tributario, Milano 2004
- Galgano F., Diritto civile e commerciale, III, Padova 1990
- Galletti D., Art. 2437 ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni), in Il nuovo diritto delle società, a cura di Alberti M., Padova, 2005

- Gallo F., I redditi di capitale, in *Il reddito di impresa nel nuovo testo unico*, coordinato da A. e V. Uckmar, Padova 1988
- Gallo F., Il reddito come frutto economico, in *Il fisco*, 1998
- Gallo F., Riforma del diritto societario e imposta sul reddito, in *Giur. comm.* 2004, 02, 272
- Garbarino C., Acquisto d' azioni proprie, riduzione del capitale e recesso del socio: profili tributari, in *Diritto e pratica tributaria*, 1992 fasc. 2, pp. 461 – 516
- Garbarino C., *La tassazione delle operazioni sul capitale e sulle poste del patrimonio netto*, Milano, 1993
- Garcea A., L'autonomia dei soci nella distribuzione delle poste del patrimonio netto, in "Rassegna tributaria" n. 1 di gennaio-febbraio 2000, pag. 73.
- Giampieri A., Gli strumenti finanziari partecipativi quale metodo di finanziamento delle acquisizioni, in M. Irrera (diretto da) *Le acquisizioni societarie*, Bologna, 2011
- Giardina V., *Le basi teoriche del principio di capacità contributiva*, Milano 1961
- Grillo R., *Le riserve di bilancio, tecnologia economica e giuridico-tributaria*, Milano 1967.
- Griziotti B., Gli incrementi di valore nelle azioni industriali e il sistema tributario italiano, in *Studi di scienza delle finanze e diritto finanziario*, Milano 1956, I
- Griziotti B., Le imposte sugli incrementi di valore nei capitali e sulle rendite nei redditi, in *Giornale degli economisti*, 1910, 99 ss
- Griziotti B., *Lezioni di scienza delle finanze*, Padova, 1923
- Griziotti B., *Primi elementi di scienza delle finanze*, Milano, 1946
- Griziotti B., Sulla imponibilità degli utili mandati a riserva, in *Studi di scienza delle finanze e diritto finanziario*, Milano, 1956, I
- Griziotti, Il teorema della prevalenza della natura economica degli atti oggetto dell'imposta di registro, in *Riv. dir. fin.*, 1941, II, 28
- Guatri, *La valutazione delle aziende*, Milano 1990.
- La Roma Jezi, Recesso nelle società di persone: rilevanza fiscale delle somme liquidate ex art. 2289 c.c., *Riv.dir,trib.*, n. 2, 2001, p. 307
- Lolli A., Gli strumenti finanziari, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, I.
- Lovecchio L., Aspetti tributari del recesso del socio con riferimento anche alla liquidazione della quota agli eredi, in *Bollettino tributario* 20, 1990
- Lovisolò A., *Il sistema impositivo dei dividendi*, Padova 1980
- Lovisolò, Profili del trattamento impositivo dei dividendi e delle riserve distribuite ai soci, in *Il reddito di impresa*, AA.VV., Padova 1988
- Lupi R. *Diritto tributario – Parte generale*, Milano, 2005
- Lupi R., Conferimenti in natura senza regole, tra salti di imposta e doppie imposizioni, in *Rass.trib.* 1225 ss.

- Lupi R., Differenza negativa fra costo della partecipazione e valore del bene, in *Corr.Trib.*, n. 20/1999, pag. 1494
- Lupi R., *Diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2007
- Lupi R., Fondi in sospensione d'imposta e copertura di perdite, in *Rivista di dir. Trib.*, 1991, fasc. 1, p. 482 ss
- Lupi R., I paradossi di qualificare come distribuzioni di utili le restituzioni di riserve di capitale, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2005, n. 12, p. 1629 ss.
- Lupi R., Il travisamento mediatico di una riforma "di rigore", in *Dial,dir,trib*, 2006, p. 825
- Lupi R., La specificazione legislativa del concetto di reddito, i riferimenti civilistici e le operazioni straordinarie, in *AAVV, La fiscalità delle operazioni straordinarie*, Milano 2002
- Lupi R., Le cautele in caso di distribuzione non resuscitano la maggiorazione di conguaglio, in *AAVV, La tassazione delle società nella riforma fiscale*, *Il Sole24ore*, 2004
- Lupi R., Le società per azioni nella disciplina tributaria, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo, G.B. Portale, Torino 1993
- Lupi R., *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989
- Lupi R., Stevanato D., *La fiscalità delle operazioni straordinarie*, Milano 2002
- Manzoni I., Il principio di capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano, Torino 1965
- Marchetti F., *Il risparmio nel sistema delle imposte sui redditi*, Giuffrè, 1997
- Mayr S., Riforma Tremonti: il nuovo regime di tassazione dei dividendi, in *Boll.trib.*, 2003, 1370
- Melis G., *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003
- Melis G., voce *Coordinamento fiscale nella U.E.*, in *Enc.dir. – Annuali, I*, Milano 2007
- Miccinesi M., I tributi diretti erariali, in Russo P., *Manuale di diritto tributario*, Milano, 1994
- Miccinesi M., *Le plusvalenze di impresa: inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano 1993
- Micheli G.A., *Soggettività tributaria e categorie civilistiche*, in *Riv.dir.fin.*, 1977
- Miele L., *Composizione del patrimonio netto e presunzione legale di distribuzione*, in *Corriere tributario* 2005, n. 22, p. 1723
- Mignone G., *Gli strumenti finanziari di cui al 6° comma dell'art. 2346*, in *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza:2003-2009*, a cura di Cottino G., 2009.
- Minervini G., *La dematerializzazione delle azioni quotate e l'esercizio dei diritti sociali*, in *Giur. Comm.* 1999, I, pag. 660

- Minghetti M., *Della economia pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto*, Firenze, 1881
- Mistretta M. *Partecipazione sociale e comunione legale dei beni: l'interpretazione come governo della complessità*, Milano 2004
- Moschetti F., *Il principio di capacità contributiva*, Padova 1973
- Natoli F., *La personalità giuridica delle società commerciali e l'imposta di ricchezza mobile*, Roma 1912
- Notari M. – Giannelli A., *Commento al comma 6 dell'art. 2346*, in Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2008.
- Oppo G., *L'identificazione del tipo società di persone*, in *Riv.dir.civ.*, 1988, I,p.619
- Pedrotti F., *Gli scambi di partecipazioni sociali. Profili civilistici e aspetti tributari*, 2004, p. 158
- Pellizzi G.L., *Soggettività giuridica*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993
- Pisani Massamormile A., *Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi*, in *Riv. Soc.*, 2003, p. 1297
- Porcaro G., *La restituzione dei conferimenti e la valutazione delle partecipazioni sociali*, in *Riv.dir.trib.*, 1993, pag. 359 s
- Portale G.B., *I conferimenti in natura atipici nelle spa*, Milano 1974
- Potito E., *Il sistema delle imposte dirette*, Milano 1989
- Quarta O., *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, Milano, 1903, I
- Reviglioni P., *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998
- Rivolta G.C.M., *La partecipazione patrimoniale del socio nelle società commerciali*, Milano 1961
- Rossi G., *Utile di bilancio riserve e dividendo*, Milano 1957
- Rossi L., Scarioni P., *La restituzione delle riserve di capitale ai soci*, in *Boll.trib.*, n. 11, 2004, p.824 ss
- Russo P., *I soggetti passivi dell'IRES e la determinazione dell'imponibile*, in *Riv.dir.trib.*, 2004, 3, p. 313
- Sabbatini L., *Relazione "Sul regime fiscale delle società per azioni"*, in *La società per azioni*, giugno 1911, p. 181
- Santoro A., *Profili economici*, in *AAVV. Imposta sul reddito delle società*, opera diretta da Tesauro, con la collaborazione di Basilavecchia M., Bologna 2007
- Santoro- Passarelli F., *Dottrine generali del diritto civile*, IX ed., Napoli, 1989
- Schiavolin R., *Il collegamento soggettivo*, in *Trattato di diritto tributario*, diretto da Amatucci, I, Padova 1994
- Scialoja A., *I principi di economia sociale esposti in ordine cronologico*, Napoli, 1840

- Seligman, I dividendi in azioni costituiscono reddito?, in Nuova collana di economisti, vol. IX, Torino, 1934, I, p. 217 ss – traduzione di Borgatta e D'Albero
- Sella Q., discorso pronunciato alla Camera il 3 luglio 1863, in Discorsi parlamentari, V, Roma 1887-1890
- Sepio G., Distribuzione di riserve derivanti da conferimenti, eccedenze della somma distribuita rispetto al costo della partecipazione e loro qualificazione reddituale, in Rass.trib., 2001 fasc. 3, pp. 823 – 829
- Simonetto E., Concetto e composizione del capitale sociale, in Riv.dir.comm., 1956, I, pp 48-72, 112-165, 196-219
- Simonetto E., L'intuitus personae nelle società di persone, in Riv.soc., 1990
- Spada P. La tipicità delle società, Padova, 1974
- Spada P., Provvista del capitale e strumenti finanziari, in Banca borsa tit.cred., 2009, 06, 21
- Spada P., Società. Tipi di società in generale, in Enc.giur. Treccani, XXIX, Roma, 1993
- Stassano G., Le società di persone, Milano 1988
- Stevanato D., Le restituzioni di capitale ai soci fra elusione, norme espresse e principi sistematici, in Rass.Trib., 1994, pag. 1126
- Stevanato D., Acquisto di "azioni proprie" e loro successiva assegnazione ai soci: premesse civilistico-contabili e riflessi tributari, in Rassegna tributaria, 2005 fasc. 4, pp. 1075 – 1094
- Stevanato D., Barbone L., Remunerazioni finanziarie commisurate all'utile e indeducibilità fiscale, in Dialoghi dir.trib., 2004, 208
- Stevanato D., Il versamento dei soci a ripianamento del deficit patrimoniale, in Dialoghi di diritto tributario, n. 7-8, 2005, p.1011
- Stevanato D., Le restituzioni di capitale ai soci tra elusione, norme espresse e principi sistematici, Rassegna tributaria n. 7-8 del luglio/agosto 1994, pag. 1126.
- Stevanato D., Riduzione del capitale e successiva imputazione della riserva di rivalutazione: le ragioni della intassabilità, in "Riv. dir. trib.", 1996, II, pag. 39
- Stevanato D., Il regime dei dividendi "eccedenti" di società di capitali "trasparenti", in Corriere tributario n. 22 /2004, pag. 1707
- Stevanato D., Participation exemption, (dis)informazione mediatica ed "etichetta fiscale" di facciata, in Dialoghi di dir. Trib., 2006, p. 818
- Strampelli G., Le riserve da fair value: profili di disciplina e riflessi sulla configurazione e la natura del patrimonio netto, in Riv. soc. 2006, 2-3, 243
- Superti Furga F., Riserve e fondi nel bilancio di esercizio. Aspetti economico-aziendali nella logica del bilancio, in Riserve e fondi nel bilancio di esercizio, , Milano, 1986
- Tantini G., Capitale e patrimonio nelle società per azioni, Padova 1980.
- Tassani T. Autonomia statutaria delle società di capitali e imposizione sui redditi, Milano 2007

- Tassani T., La rivalutazione degli immobili tra imposta volontaria e abbellimento dei bilanci, in *Dialoghi tributari*, n. 3, 2009, p. 301.
- Trevisani A., Deducibile dal reddito della società di persone la somma attribuita al socio che recede, in *Corriere tributario* n. 13, 2008, p. 1061 ss.
- Turchi A. Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino 2008
- Vanoni E., L'imposta personale sul reddito e gli utili non distribuiti, in *Studi in memoria di Guglielmo Masci*, Vol. II, Milano, 1943
- Vanoni E., Natura e interpretazione delle leggi tributarie, in *Opere giuridiche*, Milano, 1961, vol. I, pag. 142
- Vasapolli A., Vasapolli G., Il disinquinamento del bilancio nei principi contabili nazionali in, *Corriere tributario*, 2005 fasc. 12, pp. 907 – 911
- Visentini, Azioni gratuite e rivalutazione monetaria, in *Foro it.*, 1953, IV
- Vivante C., La imponibilità del sovrapprezzo da un nuovo punto di vista, in *Rivista di diritto commerciale*, 1910, p. 833 ss.
- Weigmann R., Capitale, utili e riserve nelle società di persone, in *Riserve e fondi nel bilancio di esercizio*, , Milano, 1986
- Zizzo G., L'imposta sul reddito delle società, in *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, di Falsitta G., Padova, 2009
- Zizzo G., voce Reddito delle persone giuridiche (imposta sul), in *Dig.disc.priv.*, Sez.comm-, XII, Torino, 1996, p. 218